

COMUNE DI TOLMEZZO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

PARTE I – Disposizioni generali

- Articolo 1** – Oggetto del regolamento
- Articolo 2** – Ambito di applicazione del canone
- Articolo 3** – Soggetto passivo
- Articolo 4** – Soggetto attivo
- Articolo 5** – Classificazione del comune e divisione del territorio comunale
- Articolo 6** – Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

PARTE II – Tipologie di occupazione del suolo pubblico

- Articolo 7** – Attività edile
- Articolo 8** - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere
- Articolo 9** – Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere
- Articolo 10** – Occupazione con passi carrabili
- Articolo 11** – Occupazioni di impianti di ricarica di veicoli elettrici
- Articolo 12** – Occupazioni con griglie intercapedini
- Articolo 13** - Occupazione a sviluppo progressivo
- Articolo 14** – Attività di propaganda elettorale

PARTE III - Tipologie di impianti/mezzi pubblicitari

- Articolo 15** – Definizione impianti/mezzi pubblicitari autorizzabili
- Articolo 16** – Pubblicità varia
- Articolo 17** – Richiamo alle caratteristiche di cui al Codice della Strada
- Articolo 18** – Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi
- Articolo 19** – Installazione di segnaletica commerciale ed industriale
- Articolo 20** – Limitazioni divieti e deroghe alle istanze
- Articolo 21** – Vincoli storici ed artistici
- Articolo 22** – Vincoli paesaggistici e ambientali
- Articolo 23** - Vigilanza
- Articolo 24** – Modalità di installazione delle insegne di esercizio, limitazioni e divieti
- Articolo 25** – Modalità di installazione delle targhe professionali
- Articolo 26**- Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari “camion vela”
- Articolo 27** - Pubblicità realizzata su carrelli supermercati e altri mezzi in connessione tra loro
- Articolo 28** – Il piano generale degli impianti pubblicitari

PARTE IV - Procedure di rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione o autorizzazione

- Articolo 29**- Istanza
- Articolo 30** – Dichiarazione per particolari fattispecie
- Articolo 31** – Istruttoria della domanda
- Articolo 32** – Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
- Articolo 33** – Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione
- Articolo 34** – Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione

- Articolo 35** - Occupazioni d'urgenza
- Articolo 36** – Revoca e sospensione
- Articolo 37** – Decadenza ed estinzione
- Articolo 38** - Rinuncia – disdetta anticipata
- Articolo 39** – Occupazioni ed esposizioni abusive Rimozione
- Articolo 40** – Subentro nella concessione
- Articolo 41** – Rinnovo - proroga

PARTE V – Disciplina del canone di concessione ed autorizzazione

- Articolo 42** – Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni di suolo pubblico
- Articolo 43** – Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari
- Articolo 44** – Tariffe annuali e tariffe giornaliere
- Articolo 45** – Regole per la quantificazione del canone
- Articolo 46** – Riduzioni e maggiorazioni del canone
- Articolo 47** – Agevolazioni tariffarie per interventi di tinteggiatura delle facciate “Piano Colore” in conformità al PRPC del Centro Storico
- Articolo 48** – Esenzioni del canone
- Articolo 49** – Modalità e termini per il versamento
- Articolo 50** – Controllo sui versamenti e comunicazioni di addebito

PARTE VI – Canone per le pubbliche affissioni

- Articolo 51** – Servizio pubbliche affissioni
- Articolo 52** - Modalità per l'espletamento del servizio pubbliche affissioni
- Articolo 53** – Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni
- Articolo 54** - Riduzioni pubbliche affissioni
- Articolo 55** – Esenzione dal canone pubbliche affissioni

PARTE VII – Accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale transitoria

- Articolo 56** – Accertamento
- Articolo 57** – Sanzioni e indennità
- Articolo 58** – Autotutela
- Articolo 59** – Riscossione coattiva
- Articolo 60** – Il Funzionario Responsabile
- Articolo 61** – Interessi
- Articolo 62** – Rimborsi
- Articolo 63** – Contenzioso
- Articolo 64** – Disposizioni finali transitorie

PARTE I – Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Tolmezzo nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
5. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2

Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art.1158 cod.civ.) o attraverso la *dicatio ad patriam*, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato.
3. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e dal presente regolamento, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
4. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 3 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.
5. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi

pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

6. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

Articolo 3 **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti abusivi o divenuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile.

4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

Articolo 4 **Soggetto attivo**

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Tolmezzo.

2. Il Comune di Tolmezzo ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

Articolo 5 **Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti, che per la individuazione della tariffa standard e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, in base alla popolazione residente, in base ai dati statistici ufficiali il Comune di Tolmezzo appartiene alla classe "comuni IV classe".

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Tolmezzo alla data del 31 dicembre 2020 risulta avere una popolazione residente di 10.034 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente, al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile

3. Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del canone in relazione alle occupazioni di cui al comma 819, lett. a), è suddiviso nelle seguenti quattro categorie:

- 1° categoria: Piazza XX Settembre; via Cavour; via Ermacora; via Matteotti; piazza Garibaldi; via R.

Del Din; via J. Linussio; via Roma; piazza Centa; piazza Mazzini; via Cooperativa; via Lequio; piazza Domenico da Tolmezzo.

- 2° categoria: P.le Vittorio Veneto; via Carducci; via della Vittoria; via Forame; via IV Novembre; via Paluzza; piazza Martiri della Libertà; via Divisione Garibaldi; via Gortani.
- 3° categoria: Località Betania; altre località del Capoluogo; vie, piazze e aree pubbliche della Frazione di Caneva.
- 4° categoria: Vie, piazze e aree pubbliche delle Frazioni montane di Casanova, Terzo, Lorenzaso, Fusea, Cazzaso, Cadunea, Imponzo e Illegio; Via Gortani limitatamente all'area destinata a posteggio e alla ricezione del tradizionale luna park.

4. Il canone, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

5. Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del canone in relazione alle occupazioni di cui al comma 819, lett. b) relativamente alla diffusione di messaggi pubblicitari è ricompreso in un'unica categoria.

Articolo 6

Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le **occupazioni** di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; sono **temporanee** le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata è inferiore all'anno, anche se periodiche; in tal caso possono essere rilasciate anche per più annualità.

b) sono **permanenti** le forme di pubblicità effettuate a mezzo impianti o manufatti di carattere stabile autorizzate per più anni e comunque per un periodo non inferiore all'anno solare, sono **temporanee** quelle di durata inferiore all'anno solare.

2. Sono, in ogni caso, sempre considerate temporanee le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili.

3. Le concessioni/autorizzazioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

PARTE II - Tipologie di occupazione di suolo pubblico

Articolo 7

Attività edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, la superficie rilevante ai fini del canone viene calcolata considerando sia le regole determinative di cui al comma 3 dell'art.45 del presente regolamento, che degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico per via dell'occupazione.

Articolo 8

Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione, fibra ottica e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria: di euro 1,50.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione/recinzioni di cantiere, delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi e dall'occupazione dei mezzi d'opera. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

Articolo 9

Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale nel rispetto dei regolamenti vigenti. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 10

Occupazioni con passi carrabili

1. Ai fini dell'applicazione del canone, qualora non esente, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini dell'applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante.

Articolo. 11

Occupazioni di impianti di ricarica di veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicata l'esenzione dal canone.

Articolo 12

Occupazioni con griglie intercapedini

Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte la tariffa annuale.

Articolo 13

Occupazioni a sviluppo progressivo

È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore approvato dalla Giunta comunale.

Articolo 14

Attività di propaganda elettorale

L'occupazione con banchi e tavoli, gazebo ecc. e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

PARTE III - Tipologie impianti/mezzi pubblicitari

Articolo 15

Definizione impianti/mezzi pubblicitari autorizzabili

1. Sono impianti/mezzi pubblicitari, non solo quelli definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e succ.ve mod.), ma anche tutti i restanti mezzi dedicati, ovverossia qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero di migliorare la immagine aziendale, comunque utilizzati per

l'effettuazione della pubblicità.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada e dell'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, si definiscono:

a) "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

b) "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

c) "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

d) "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

e) Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

f) Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

g) Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

h) Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

3. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati, per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari".

4. L'elencazione di cui al comma 2 del presente articolo è meramente esemplificativa e non esaustiva, tenuto conto dell'evoluzione costante delle forme pubblicitarie.

Articolo 16 **Pubblicità varia**

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, rilevano anche le seguenti forme di pubblicità varia:

1) PUBBLICITA' EFFETTUATA SUI VEICOLI:

Fatta salva l'applicazione dell'art 57 del regolamento di esecuzione al codice della strada:

1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:

- che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
- che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e dalle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
- che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre tre centimetri rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:

- che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
- che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm;
- che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
- che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a tre metri quadrati;
- che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
- che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
- che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo nè disegni confondibili con i simboli segnaletici, regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del Codice.

2) PUBBLICITA' FONICA:

a) La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 16,30 alle ore 19,30.

b) La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma precedente.

c) La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dal sindaco del comune.

d) Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

e) In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991.

f) E' vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di ospedali, case di cura e di riposo, in prossimità di scuole e di edifici del culto e durante le ore di lezione o di cerimonie.

3) VOLANTINAGGIO E PUBBLICITA' COMMERCIALE

a) È vietata la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

b) E' fatto divieto di distribuire volantini, o altro materiale pubblicitario o propagandistico/informativo sui veicoli in sosta, salvo casi specifici e deroghe.

4) PUBBLICITA' EFFETTUATA DA AEROMOBILI

La pubblicità effettuata attraverso l'utilizzo di aeromobile potrà essere autorizzata per l'esclusivo sorvolo del territorio urbano.

5) PUBBLICITA' EFFETTUATA DA CINEMA - TEATRO

Sugli impianti di dimensioni 4x2 mt. o superiori, autorizzati come insegne siano essi cassonati, retroilluminati o schermi a led e destinati alla promozione della programmazione teatrale è consentito al gestore del cinema - teatro, che deve essere in esercizio, effettuare pubblicità conto terzi, esclusivamente su un impianto, nei seguenti modi:

- fino al 30% per la promozione relativa agli spettacoli;
- fino al 50% pubblicità conto terzi (sponsorizzazione);
il 20% sarà facoltà del gestore concederlo alla Amministrazione comunale per le comunicazioni istituzionali.

6) EFFETTUATA SU VETRINE

È consentita l'apposizione di messaggi a contenuto pubblicitario sulle vetrine di negozi a condizione che gli stessi siano inerenti l'attività economica esercitata all'interno di tali locali o che riguardano la promozione di vendite in periodi speciali, cartelli/stendardi di affittasi/vendesi compresi.

7) PUBBLICITA' ALL'INTERNO DELLE AREE DI PARCHEGGIO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 52 del Regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada è consentita l'installazione di impianti pubblicitari all'interno delle aree di parcheggio a condizione che gli stessi non siano collocati:

- lungo il fronte stradale, salvo quelli di misura non superiore a cm. 100x140;
- lungo le corsie di accelerazione e decelerazione;
- in corrispondenza degli accessi.

8) IMPIANTI DI TRASMISSIONE E/O RIPRODUZIONE DI DATI

Monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata "da remoto" mediante strumentazioni informatiche, possono essere autorizzati a condizione che:

- non occludano le eventuali aperture presenti;
- venga acquisito parere dell'Ufficio competente;
- se di superficie complessiva superiore a mq/lato 4 vengano spenti entro le h. 23,00 e riaccesi non prima delle h. 7,00 del giorno successivo e comunque, previa acquisizione di idoneo progetto illuminotecnico redatto da professionista iscritto in apposito albo e in conformità con le norme vigenti a tutela dell'inquinamento luminoso, e che venga acquisito parere di idoneità statica dell'impianto e corretto montaggio delle strutture da parte di un tecnico abilitato.

9) ALTRI IMPIANTI PUBBLICITARI

Tali impianti, soggetti al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e non rientranti nelle tipologie di cui al Piano Generale degli Impianti, qualora approvato, sono autorizzabili a condizione che presentino caratteristiche estetiche che l'amministrazione ritenga meritevoli di tutela nell'intento di promozione della creatività e nel rispetto del decoro, dell'ornato urbano e dell'estetica cittadina e, se a messaggio variabile.

Articolo 17

Richiamo alle caratteristiche di cui al Codice della Strada

1. I mezzi pubblicitari di cui all'art.47 del Reg. Att. al Codice della Strada devono rispettare le caratteristiche indicate nell'art.49 del medesimo Reg. Att. e le prescrizioni di cui all'art.23 del Codice della Strada.
2. I mezzi pubblicitari e la segnaletica previsti dall'art.23 del Codice della Strada e definiti dall'art.47 del Reg. Att. Codice della Strada, se installati fuori dai centri abitati devono rispettare le prescrizioni di cui all'art.48 del citato Reg. Att. Codice della Strada.

Articolo 18

Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del Reg. Att. Codice della Strada per gli impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, di trasmissione e riproduzione di immagini, il Comune può autorizzare l'installazione di tali impianti direttamente alle imprese richiedenti e, in ogni caso tali display devono essere installati solo nei luoghi autorizzati e con il rispetto delle distanze utili previste per il passaggio dei disabili nonché le misure minime di sicurezza e stabilità degli stessi, ed in ogni caso non compromettere la funzionalità del marciapiede.

Articolo 19

Installazioni di segnaletica commerciale ed industriale

1. Tutte le installazioni di segnaletica per indicazioni di carattere commerciale, artigianale, industriale, e comunque di interesse pubblico devono essere previste e realizzate sulla base delle prescrizioni del codice della strada e relativo regolamento di attuazione. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui all'art. 51 e 134 del Reg. Att. del Cod. della Strada.

Articolo 20

Limitazioni divieti e deroghe alle distanze

1. Fermo restando gli altri limiti e divieti previsti dall'art. 51 del Reg. att. al codice della strada e dal presente regolamento l'installazione di impianti/mezzi pubblicitari è vietata:
 - a) su suolo pubblico, salvo autorizzazione rilasciata;
 - b) in posizioni che interferiscano con la panoramicità dei luoghi soggetti a vincolo e in posizioni che interferiscano con la prospettiva degli edifici destinati al culto, ai cimiteri e su eventuali muri di cinta degli stessi;
 - c) in posizioni che, ai sensi del vigente Codice della Strada e regolamento di attuazione, comportino interferenza o copertura visiva di impianti di segnaletica stradale, di numeri civici e targhe viarie, nonché sugli impianti di segnalazione;
 - d) su fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate, elementi architettonici in genere inseriti sulle pareti degli edifici anche se non vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
 - e) su balconi, ringhiere e parapetti, fatta eccezione per i cartelli "affittasi/vendesi";
 - f) su alberi o con aggancio agli stessi; in caso di copertura del verde o di intralcio allo sviluppo radicale degli alberi e comunque ad una distanza inferiore a mt. 3 (tre) da essenze arboree ed arbustive di ogni tipo;
 - g) in corrispondenza degli incroci, lungo le curve e in tutte le posizioni vietate dal Codice della Strada, sulle barriere di sicurezza, sui salvagente e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione;
 - h) in posizioni che possano interferire con impianti tecnologici, servizi pubblici o di pubblica

utilità;

- i) allorché costituisca ostacolo alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada;
 - j) lungo le strade o in vista di esse qualora per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
 - k) a meno di 2 (due) mt. da balconi, finestre, affaccio e vedute di stabili limitrofi o adiacenti;
 - l) in aree a verde e aiuole di proprietà comunale, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica e dallo stato di conservazione, ad eccezione di cartello di dimensioni massime cm 70x100 reclamizzanti la collaborazione alla sistemazione ed alla conservazione gratuita delle aree stesse da parte di privati;
2. L'installazione di targhe su palo è vietata:
- a) in numero superiore a una per palo;
 - b) ad un'altezza dalla base inferiore a mt. 2,50 dal solo e superiore a mt. 6.

Articolo 21

Vincoli storici ed artistici

1. Ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.42/2004 "Codice dei Beni Culturali", è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.
2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1, il soprintendente, valutatene la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo ai fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

Articolo 22

Vincoli paesaggistici e ambientali

1. Ai sensi dell'art.153 del D.lgs. n.42/2004 "Codice dei Beni Culturali", nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'art.134 del succitato Codice, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione all'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'art.146, co.5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti all'art.146, co.8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo art.146 del Codice dei Beni Culturali.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole preventivo del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

Articolo 23 **Vigilanza**

Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato ai sensi dell'art. 56 del Reg. att. al codice della Strada.

Articolo 24 **Modalità di installazione delle insegne di esercizio, limitazioni e divieti**

1. Fatte salve le esigenze di sicurezza della circolazione stradale, avvalendosi della facoltà di deroga prevista dal Reg. Att. del Codice della Strada, dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime:

- 15 mt. prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- 10 mt. dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo e di prescrizione.

2. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Le insegne di esercizio non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. Fanno eccezione alle sopra menzionate distanze le insegne di esercizio relative a farmacie, rivendite di tabacchi, posti telefonici, banchi lotto o altri servizi pubblici, la cui esposizione è obbligatoria per legge nonché quelle relative ad attività esercitate in edifici dotati di portici e/o gallerie di uso pubblico. In quest'ultimo caso devono rispondere a caratteristiche di unitarietà per l'intero ambito di collocazione (all'interno della galleria o portico) ed avere altezza minima di montaggio di cm. 250.

1. Le insegne su pali sono unicamente ammesse su aree e supporti privati ad un'altezza da terra non superiore a mt. 10 e dovranno mantenere una distanza non inferiore a mt. 0,5 dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina.

2. Ai titolari di insegne regolarmente autorizzate e temporaneamente coperte da ponteggi di cantiere, a condizione che il proprietario del ponteggio rilasci il proprio benestare, è autorizzata l'installazione di uno standardo sul paraschegge.

3. È vietato, pena revoca dell'autorizzazione, utilizzare le insegne di esercizio per promuovere loghi, marchi o prodotti di altri soggetti diversi da quello autorizzato.

4. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli di interesse pubblico (eventi pubblici, sagre ecc.), previa autorizzazione dell'ufficio competente che determina, tra l'altro, le caratteristiche tecniche e la corretta ubicazione dell'impianto. L'esposizione di striscioni è limitata allo svolgimento della manifestazione cui si riferisce e, comunque, per un periodo non superiore a 90 giorni.

Articolo 25 **Modalità di installazione delle targhe professionali**

1. L'installazione di targhe professionali, è ammessa, previa autorizzazione:

- a) su facciata, purché contenuta nella bugna, se esistente;
- b) in apposito porta targhe se esistente;
- c) all'interno della porta a vetri dell'ingresso;
- d) su cancellata, nei casi di mancanza di altra posizione idonea.

2. Le targhe professionali devono essere realizzate in ottone, acciaio, cristallo, pietra o comunque altro materiale pregiato consono al rivestimento dell'edificio.

Articolo 26 **Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"**

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto del combinato disposto tra le norme del Nuovo Codice della Strada D.Lgs 285/1992 e del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.

2. E' consentita, senza autorizzazione la pubblicità visiva non luminosa in modalità "dinamica" effettuata per conto proprio o conto terzi, in conformità alle disposizioni di legge, all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela e carrelli vela. Nel momento in cui questi diventano statici cioè nel caso di sosta per oltre due ore è fatto obbligo di occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi. I carrelli vela dotati di pannelli pubblicitari non occultati in sosta su area pubblica o visibili da essa privi di motrice saranno considerati alla stregua di impianti fissi.

3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, vigente, qualora approvato e dal Codice della Strada.

Articolo 27

Pubblicità realizzata su carrelli supermercati e altri mezzi in connessione tra loro

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

Articolo 28

Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, qualora approvato e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

2. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:

a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;

b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;

c) il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;

d) il piano dovrà eventualmente definire i siti ove consentire la pubblicità di cui al precedente art 45.

3. La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia urbana.

PARTE IV – Procedure di rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione o autorizzazione

Articolo 29

Istanza

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche o dell'autorizzazione per l'esposizione pubblicitaria inizia con la presentazione della domanda da inoltrarsi, nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo, all'Ufficio competente. Se l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari è effettuata da chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari la domanda deve essere inoltrata tramite il portale dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. Negli altri casi, la domanda va presentata direttamente al Comune, prioritariamente tramite la pec istituzionale dell'ente, o brevi manu presso gli uffici dell'ente, o a mezzo cartaceo e/o raccomandata con ricevuta di ritorno. Dal momento in cui sarà attivato lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), le domande per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica al SUE.

2. La domanda a pena di improcedibilità, dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione e almeno 60 giorni prima dell'esposizione pubblicitaria, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza.

3. L'istanza riguardante l'occupazione di attività edilizia dovrà pervenire almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'occupazione.

4. Per **l'occupazione di spazi ed aree pubbliche** la domanda deve contenere, pena la sua improcedibilità:

a) nel caso di richiedente persona fisica o impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale e se soggetto obbligato all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese, la relativa pec; nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la pec nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;

b) l'individuazione specifica (ubicazione esatta) della porzione di suolo o spazio pubblico (sottostante o soprastante) la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;

c) la misura (espressa in metri quadrati) e la durata dell'occupazione oggetto della concessione;

d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

f) l'impegno espresso del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, alle prescrizioni della concessione, nonché al versamento della cauzione eventualmente richiesta per la specifica occupazione;

g) la verifica planimetrica del triangolo di visuale libera nel caso di richiesta di passi carrai;

h) la sottoscrizione analogica o digitale da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore o da soggetto munito di specifica procura speciale che va allegata alla domanda.

6. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari, eventualmente previsti, per la particolare tipologia di occupazione e deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).

7. La domanda di **autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque all'esposizione pubblicitaria** deve contenere a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale;
- c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
- d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
- e) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
- f) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di autorizzazione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
- g) l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
- h) in relazione al tipo di esposizioni pubblicitaria alla domanda dovranno essere allegati:
 - documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - progetto dal quale risulti un prospetto a sezione, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
 - un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.

8. In ogni caso il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti gli atti ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

9. L'intervenuta variazione della denominazione o della ragione sociale, deve essere comunicata dal titolare della concessione/autorizzazione attraverso una dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000. Tale comunicazione è unica anche qualora il soggetto sia titolare di più autorizzazioni, debitamente elencate nella comunicazione.

10. Quando un'esposizione pubblicitaria determini anche un'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.

11. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.

12. Anche se l'occupazione di suolo pubblico o l'installazione/esposizione di impianti/mezzi pubblicitari sono esenti dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il relativo titolo autorizzatorio.

13. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione nei casi espressamente previsti dal successivo articolo 30.

Articolo 30

Dichiarazione per particolari fattispecie

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione/esposizione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto tenuto al versamento del canone.
2. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione, su appositi moduli predisposti dall'ente, in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:
 - a) per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi almeno entro il giorno precedente all'esposizione;
 - b) per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro 3 giorni precedenti la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio;
 - c) per la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno;
 - d) per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non si è soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone; qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione;
 - e) la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, se non esente;
 - f) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.
3. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata, anche in via mediata, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è prevista la presentazione di un'autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Il numero complessivo delle utenze da comunicare all'ente competente è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. In ragione della tipologia di occupazione e/o diffusione del messaggio pubblicitario, fermo restando le competenze del SUAP, la dichiarazione va presentata mezzo pec o raccomandata a/r all'ufficio competente.

Articolo 31

Istruttoria della domanda

1. L'Ufficio competente al rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione, ricevuta l'istanza, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di 30 (trenta) giorni per l'occupazione di suolo pubblico e di 60 (sessanta) giorni per l'installazione/esposizione di impianti/mezzi pubblicitari. Il termine decorre dalla data di

presentazione dell'istanza al SUAP/SUE, riportata sulla relativa ricevuta, ovvero dalla data di arrivo dell'istanza al protocollo dell'Ente.

3. L'ufficio responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità formale della domanda, comunica l'avvio del procedimento, ove necessario, e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici che devono, altresì, essere evasi entro 10 giorni dalla richiesta.

4. Ove si rendesse necessario il responsabile del procedimento formula all'interessato una richiesta di integrazione mediante pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.

6. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.

7. Qualora la domanda non possa essere accolta il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, avvia la procedura di cui all'art.10 bis della L. n.241/1990.

8. Nello svolgimento dell'istruttoria, il Funzionario responsabile del procedimento, qualora non sia di competenza del proprio settore, richiede all'ufficio preposto ovvero al Concessionario dell'entrata, la liquidazione del canone sulla scorta delle indicazioni della domanda e dei riscontri e rilievi della fase istruttoria. L'incaricato della liquidazione deve provvedere entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

9. All'esito dell'istruttoria, in caso di esito favorevole, il responsabile del procedimento comunica al richiedente l'accogliibilità dell'istanza con l'importo del canone dovuto, assegnandogli il termine per il pagamento, la cui attestazione di versamento deve essere inviata all'ufficio competente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.

10. L'Ufficio competente provvede al rilascio della concessione/autorizzazione previa avvenuta acquisizione della prova del pagamento del canone dovuto e ne dà comunicazione al richiedente.

11. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio dell'occupazione/esposizione, la domanda viene archiviata e l'eventuale occupazione/esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

12. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione/esposizione nella medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

13. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 32

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione dell'occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
- b) la misura esatta (espressa in metri quadrati) dell'occupazione;
- c) la durata dell'occupazione, la tipologia e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- d) le prescrizioni, gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
- e) l'importo del canone dovuto.

2. Il provvedimento di autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:

- a) l'ubicazione del mezzo;
- b) la chilometrica progressiva dove è autorizzata l'installazione;
- c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzata, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
- d) le prescrizioni relative all'installazione ed al programma di manutenzione dell'impianto;
- e) la durata e la data di rilascio e di scadenza dell'autorizzazione che devono essere riportate in maniera visibile sull'impianto pubblicitario ai sensi dell'art.55 del Reg. Att. del Codice della Strada;
- f) gli adempimenti e gli obblighi del titolare dell'autorizzazione.
- g) l'importo del canone dovuto.

Articolo 33

Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione, che costituisce titolo che legittima l'occupazione/esposizione, è rilasciato previo assolvimento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- a) marca da bollo (in applicazione del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e ss.mm.);
- b) spese di sopralluogo, ove necessario;
- c) deposito cauzionale, ove richiesto;
- d) pagamento del Canone Unico dovuto.

2. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

3. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale (articolo 27 comma 9 codice della strada) o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nel caso in cui l'occupazione possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione non fruttifera di interessi, è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto del tipo di occupazione e dei possibili danni relativi all'area/struttura pubblica. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso in cui venissero riscontrati danni, la cauzione verrà incamerata in tutto o in parte a copertura dei danni stessi, salvo il maggior danno.

4. Non è consentito il rilascio della concessione/autorizzazione in caso di morosità del richiedente nei confronti del comune per canoni (o imposte) relative all'occupazione, anche abusiva, pregressi. Non si considera moroso chi aderisca o abbia già aderito ad un piano di rateazione e provveda al regolare versamento delle rate nelle scadenze prefissate.

6. Le concessioni/autorizzazioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica

8. Il provvedimento di concessione/autorizzazione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione o esposizione pubblicitaria, salvo quanto previsto in caso di occupazioni di urgenza.

9. La concessione/autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'Ufficio Responsabile del procedimento.

10. La concessione/autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

11. Copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviato, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'ufficio preposto all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione o all'eventuale soggetto concessionario.

12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a

qualunque titolo.

Articolo 34 **Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione**

1. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo che non può essere ceduto a terzi. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione.

2. Il concessionario dell'**occupazione del suolo pubblico** ha l'obbligo di:

- a) non alterare in alcun modo il suolo occupato, di infliggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino;
- b) effettuare l'occupazione senza creare intralcio o pericolo al transito dei passanti;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
- d) versare il canone alle scadenze previste, pena la decadenza della concessione.
- e) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Ente che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- f) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- g) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 33 del presente regolamento;
- h) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
- i) custodire con diligenza l'immobile e relative annesse strutture, accessorie e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- j) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

3. Il titolare dell'**autorizzazione per l'installazione/esposizione di mezzi pubblicitari** è responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati e ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza dell'autorizzazione;
- c) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- d) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- e) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune. Ove vi siano le condizioni, è ammessa, la copertura dell'insegna in luogo della rimozione, da realizzarsi con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici e nel rispetto del decoro e del contesto storico architettonico;
- f) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese

dell'interessato;

g) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;

h) in ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285/92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR 495/1992;

i) provvedere al versamento del Canone alle scadenze prefissate dal presente regolamento, pena la decadenza dell'autorizzazione.

4. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

5. L'Amministrazione comunale è sollevata da responsabilità civile e penale derivante dall'occupazione del suolo pubblico e dall'installazione/esposizione dei mezzi pubblicitari. Qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o di statica e/o sicurezza, l'Amministrazione comunale, allorché non vi provveda spontaneamente il titolare nel termine assegnato, revoca l'autorizzazione e provvede d'ufficio alla rimozione dell'impianto e al ripristino dello stato dei luoghi, addebitando agli interessati le relative spese.

Articolo 35

Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione, anche in via breve (fax, pec, telegramma, e_mail) dell'occupazione all'ufficio competente e successivamente presentare la domanda di concessione in sanatoria entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del canone dovuto, il provvedimento in via di sanatoria, in difetto l'occupazione si considera abusiva.

3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni d'urgenza, l'occupazione si considera abusiva.

4. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

Articolo 36

Revoca e sospensione

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione/autorizzazione qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione/esposizione, o la rendano possibile a condizioni diverse. Comunicazione scritta e motivata dovrà essere inviata al destinatario a mezzo pec o con qualunque altra forma che ne garantisca la conoscenza, di norma, con almeno 5 giorni di preavviso, corrispondendo un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, con decorrenza dal giorno successivo all'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario o ripristino dello stato dei luoghi.

2. Il Comune può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute senza diritto ad alcun indennizzo.

3. Il Comune può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Articolo 37

Decadenza ed estinzione

1. Il concessionario/titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione/autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) violazione di norme di legge o regolamenti in materia;
 - c) mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste;
 - d) mancato ritiro dell'autorizzazione rilasciata, senza giustificato motivo, entro 15 giorni.
2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo la decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione/esposizione originariamente concesso o autorizzato.
3. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del Responsabile dell'ufficio competente invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile del procedimento riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile del procedimento ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio.
4. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto determina automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico o dell'autorizzazione all'installazione/esposizione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione di decadenza deve essere notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.
5. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni o autorizzazioni per la durata della concessione/autorizzazione originaria decaduta, salvo che non abbia già provveduto al pagamento di tutte le somme, oneri e spese relative all'occupazione decaduta.
6. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto o di mantenere la forma pubblicitaria;
 - c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile, salvo intervenuto affrancamento.

Articolo 38

Rinuncia – disdetta anticipata

1. La disdetta anticipata deve essere comunicata con atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione/autorizzazione permanente, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione/esposizione, previo ripristino dello stato dei luoghi.
2. In caso di disdetta volontaria all'occupazione/esposizione permanente, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
3. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salvo che, la minor superficie o durata

non sia giustificata da validi e comprovati motivi e sia validata dal sopralluogo dell'organo di controllo.

4. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione né la non debenza del canone.

Articolo 39 **Occupazioni ed esposizioni abusive** **Rimozione**

Fatte salve le sanzioni previste dal vigente codice della strada:

1. Sono occupazioni/esposizioni **abusive**, quelle che:

- a) sono realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento;
- b) sono difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
- c) sono eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
- d) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza;
- e) sono attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dal comune la sospensione;
- f) sono effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.

2. Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

3. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:

- a) un'indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile;
- b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

5. Per la rimozione delle occupazioni/esposizioni abusive, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. In caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 59 del presente regolamento.

6. Il canone rimane dovuto fino alla completa rimozione.

Articolo 40 **Subentro nella concessione**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 30 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo, con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 29.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione/esposizione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

Articolo 41 **Rinnovo - proroga**

1. I provvedimenti di concessione per occupazione di spazi e aree pubbliche e di autorizzazione per l'installazione/esposizione di mezzi pubblicitari permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni/autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione/autorizzazione di occupazione/esposizione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 gg. prima della scadenza, indicando gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare e la durata del rinnovo. Il termine decorre dalla data dell'inoltro.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare la concessione/autorizzazione per l'occupazione/esposizione temporanea, deve presentare apposita richiesta prima della scadenza della concessione/autorizzazione in atto, indicandone, gli estremi e la durata della richiesta di proroga.
4. La domanda di rinnovo/proroga deve essere presentata con le stesse modalità previste dall'art. 29 del presente regolamento. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale dagli articoli precedenti anche con riferimento al pagamento del canone dovuto.
5. La validità del provvedimento di rinnovo e di proroga decorre dalla data di scadenza della precedente concessione /autorizzazione.
6. Non possono essere rinnovati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l'occupazione/esposizione precedente. Non si considera moroso chi aderisca o abbia già aderito ad un piano di rateazione e provveda al regolare versamento delle rate nelle scadenze prefissate.

PARTE V – Disciplina del canone di concessione e autorizzazione

Articolo 42

Criteria determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata in ordine alla classificazione in categorie d'importanza delle strade e delle aree pubbliche in cui insiste l'occupazione, come indicato all'articolo 5 del presente regolamento
3. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
4. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
5. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
6. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.

Articolo 43

Criteria per la determinazione della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. La tariffa del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari può essere determinata in base all'importanza delle zone del territorio comunale, al maggiore o minor impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed all'illuminazione. Per tali ragioni le località del territorio comunale possono essere suddivise in categoria normale e categoria speciale.
Nel comune di Tolmezzo tutte le località ricadono in categoria normale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni superiori al primo, al mezzo metro quadrato.
3. Quando il messaggio pubblicitario non sia inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
4. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.
6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva

delle facciate utilizzate ed opportunamente arrotondata per eccesso; per i mezzi bifacciali la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente e l'arrotondamento dovrà avvenire per ogni facciata.

7. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

8. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario con opportuno arrotondamento della superficie.

9. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato, il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il veicolo per diffondere il messaggio. Il canone è in ogni caso dovuto dai rimorchi, in quanto considerati come veicolo autonomo.

10. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie di ogni singola faccia del mezzo opportunamente arrotondata.

11. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.

12. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.

13. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite calcolato per giorno o frazione.

14. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate attraverso schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione. Qualora tali tipologie di mezzi pubblicitari venissero collocati nella sede dell'attività stessa e i messaggi diffusi riguardassero prodotti o servizi offerti/svolti, i criteri di commisurazione del canone dovranno rifarsi al comma 3 del presente articolo.

15. Per l'esposizione pubblicitaria mediante locandine, autorizzata tramite l'apposizione del timbro da parte dell'ufficio preposto alla gestione del canone, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione e l'elenco dei locali nei quali le locandine verranno esposte con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente all'esposizione.

16. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

17. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.

Articolo 44

Tariffe annuali e tariffe giornaliere

1. **La tariffa standard annua**, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge.

2. Per il Comune di Tolmezzo la tariffa standard annua prevista è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
----------------------------	------------------

Comune con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00
--	------------

3. **La tariffa standard giornaliera**, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge.
4. Per il Comune di Tolmezzo la tariffa standard giornaliera prevista è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comune con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70

5. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
6. La deliberazione tariffaria è di competenza della Giunta. Le tariffe, qualora non modificate, si intendono prorogate di anno in anno.
7. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 45 **Regole per la quantificazione del Canone**

1. Per le **occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti** il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua per i coefficienti di valutazione approvati con delibera di Giunta comunale per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle categorie del territorio comunale a seconda del presupposto rilevante (di cui all'articolo 5 del presente regolamento).
2. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al precedente comma 1 aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le **occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee** il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera per i coefficienti di valutazione approvati con delibera di Giunta comunale per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni delle categorie del territorio comunale a seconda del presupposto rilevante (di cui all'articolo 5 del presente regolamento).
4. Per le sole occupazioni di suolo pubblico temporanee inferiori alle 24 ore la tariffa giornaliera è commisurata in base alle effettive ore di occupazione.
5. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Articolo 46 **Riduzioni e maggiorazioni del Canone**

1. Per le seguenti tipologie di occupazione del suolo pubblico, regolarmente autorizzate, sono previste le seguenti riduzioni:

- a) 75% per le occupazioni permanenti e temporanee di qualsiasi natura soprastanti e sottostanti il suolo;
- b) 30% se in seconda categoria, del 40% se in terza categoria, e del 50% se in quarta categoria per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- c) 80% per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
- d) 50% per le occupazioni temporanee effettuate da pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- e) 80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive e ricreative;
- f) 50% per le occupazioni temporanee oltre i 14 giorni; per i primi 14 giorni la tariffa è intera;
- g) 50% per le occupazioni che si protraggono fino a 120 giorni; per i giorni successivi la tariffa così ridotta viene ulteriormente ridotta dell'80%;
- h) 20% per le occupazioni permanenti di aree private gravate da servitù di pubblici passaggio.

Le riduzioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra loro, e si applicano in sequenza.

2. Nella fattispecie di cui alla lettera b) rientrano anche le occupazioni del sottosuolo con serbatoi fino a una capacità non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, tale tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:

- a) per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.
- b) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

4. Per le seguenti tipologie di **diffusione di messaggi pubblicitari**, regolarmente autorizzati, sono previste le seguenti riduzioni:

- a) 50% per la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- a) 50% per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) 50% per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, culturali, sportive, religiose, e di beneficenza da chiunque realizzate per finalità non lucrative con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) 50% per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi e di beneficenza;
- d) 50% per la pubblicità effettuata con spettacoli viaggianti.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 4 è disposta la riduzione del 50% a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli ivi indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale.

6. La tariffa del canone per l'occupazione di suolo pubblico permanente è maggiorata nelle seguenti misure:

- a) 100% per l'occupazione di suolo pubblico relativa ai posteggi fuori mercato, di cui all'articolo 27 del Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con delibera consiliare n. 85 del 27.11.2009;
- b) 20% per le occupazioni effettuate con impianti radio-ricetrasmittenti e ripetitori per i servizi di telecomunicazione, nel caso di installazioni di nuove antenne, per ogni singola ospitalità.

7. La tariffa del canone per l'occupazione di suolo pubblico temporanea è maggiorata nelle seguenti misure:

a) 40% per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante se in prima categoria; 30% se in seconda categoria, del 10% se in terza o in quarta categoria

b) 20% per le occupazioni temporanee che di fatto o di diritto si protraggono per un periodo superiore a un anno;

8. Per le occupazioni permanenti e temporanee che insistono sulle aree adibite a parcheggi a pagamento, in aggiunta al canone, verrà applicata una maggiorazione giornaliera pari a € 1,50 determinata per l'intera durata dell'occupazione e sul numero di stalli effettivamente occupati. L'importo di cui sopra potrà essere modificato dalla Giunta Comunale in sede di revisione tariffaria.

9. La tariffa base del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è maggiorata nelle seguenti misure:

a) 100% per la pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata.

Articolo 47

Agevolazioni tariffarie per interventi di tinteggiatura delle facciate "Piano Colore" in conformità al PRPC del Centro Storico.

1. Per le occupazioni temporanee finalizzate all'esecuzione dei soli interventi di adeguamento al Piano Colore in conformità all'articolo 33, comma 2, "Facciate esterne" Il capoverso alla voce "Tinteggiature", delle Norme Tecniche di attuazione del P.R.P.C. del Centro Storico e delle aree di Prà Castello, il canone non è dovuto;

2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica alle occupazioni aventi durata fino a 30 giorni. Per le occupazioni superiori a 30 giorni si applicano le disposizioni dell'articolo 46.

Articolo 48

Esenzioni del canone

3. Sono esenti dal **Canone di Occupazione** del suolo pubblico:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; nonchè mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia urbana;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) le occupazioni con passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

h) le occupazioni con passi carrabili;

i) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

j) le occupazioni permanenti e temporanee con tende o simili, fisse o retrattili;

- k) le occupazioni temporanee determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- l) le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- m) le occupazioni effettuate con pensiline e le fermate relative al trasporto pubblico, qualora non contengano pubblicità;
- n) le occupazioni con rastrelliere per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- o) le occupazioni fino a mezzo metro quadrato;
- p) le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere pubbliche commissionate dal Comune o da altri Enti con la finalità di realizzare opere a servizio della collettività;
- q) le occupazioni effettuate con balconi, verande, box windows, mensole e simili infissi di carattere stabile;
- r) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- s) le occupazioni realizzate da associazioni senza scopo di lucro;
- t) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere sociale, culturale, sportivo e ricreativo, religioso o per scopi di beneficenza, nonché in occasione di sagre paesane, promosse da Enti ed Associazioni operanti sul territorio comunale non aventi finalità lucrative o realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- u) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico, sindacale o religioso purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati e di durata non superiore a 24 ore;
- v) occupazioni effettuate con cartelli pubblicitari collocati su aree verdi, oggetto di specifiche convenzioni di sponsorizzazioni e concessione, per la manutenzione e la conservazione delle stesse;
- w) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- x) le occupazioni con infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, che erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile;
- y) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- z) le occupazioni effettuate con traslochi;
- aa) le occupazioni per l'esercizio del commercio ambulante itinerante purché non superiori a un'ora nello stesso punto e che tra un punto e l'altro intercorrano almeno 500 metri;
- bb) le occupazioni per interventi di scavo e i conseguenti lavori di ripristino sulle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale che prevedono un versamento cauzionale ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina degli interventi di manomissione e ripristino del suolo pubblico e per il rilascio delle relative autorizzazioni.
- cc) le occupazioni permanenti in seguito ad interventi edilizi di rifacimento con isolamento termico a cappotto esterno sui fabbricati finalizzati al risparmio energetico.
- dd) le occupazioni di pronto intervento (occupazioni non programmabili di emergenza) con ponti, steccati, scale, autoscale ed autogrù, piattaforme mobili, trabattelli mobili, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a due ore;
- ee) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili e che non creino intralcio o pericolo alla circolazione veicolo pedonale;
- ff) le occupazioni per manifestazioni sportive dilettantistiche in cui sia esclusa ogni finalità commerciale.

4. Sono esenti dal **Canone Pubblicitario**:

- a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Al fine del calcolo dei metri quadrati, si considerano gli arrotondamenti per ciascun mezzo autonomamente identificato come insegna od insegna mista;
- e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti. La pubblicità in tal caso è esente se esposta esclusivamente in concomitanza dell'evento sportivo considerato escludendo, comunque, dalla nozione di evento qualunque altra attività od evento quali, ad esempio, gli allenamenti;
- i) i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- j) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- k) i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- l) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- m) la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche;
- n) i messaggi pubblicitari, collocati all'interno degli esercizi commerciali e non visibili dalla pubblica via;
- o) gli annunci mortuari;
- p) le esposizioni pubblicitarie effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere sociale, culturale, sportivo e ricreativo, religioso o per scopi di beneficenza, nonché in occasione di sagre paesane, promosse da Enti ed Associazioni operanti sul territorio comunale non aventi finalità lucrative o realizzate con il patrocinio del Comune. L'esenzione è concessa a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli ivi

indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere l'esenzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale.

Articolo 49

Modalità e termini per il versamento

1. Per le **occupazioni permanenti**, il pagamento del canone relativo al primo anno solare di concessione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 Aprile. Per importi superiori a euro 1.500,00 è ammesso il versamento in 4 rate, con scadenza 30 Aprile, 30 Giugno, 31 Agosto, 31 Ottobre di ogni anno solare, semprechè la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
2. Per le **occupazioni temporanee**, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione.
3. Per le **esposizioni pubblicitarie permanenti**, il pagamento del canone relativo al primo anno solare di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio del titolo autorizzativo; per gli anni successivi il canone annuo va corrisposto entro il 30 Aprile. Per importi superiori ad euro 1.500,00 è ammesso il versamento in 4 rate, entro le scadenze del 30 Aprile, 30 Giugno, 31 Agosto, 31 Ottobre di ogni anno solare, semprechè la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
4. Per le **esposizioni pubblicitarie temporanee**, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'autorizzazione o il giorno prima della dichiarazione, se prevista per la specifica tipologia di messaggio pubblicitario.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
6. Il versamento del canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Se la data di scadenza del versamento ricade in un giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Non si fa luogo al versamento del canone (occupazioni e diffusione messaggi pubblicitari) se l'importo è inferiore ad euro 2,00, fatto salvo in ogni caso l'arrotondamento all'euro.
9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 57 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
10. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio.

Articolo 50

Controllo sui versamenti e comunicazione di addebito

1. L'Ufficio comunale competente alla gestione dell'entrata in ragione della richiesta o tramite il soggetto affidatario provvede alla verifica dell'integrità e tempestività dei versamenti dovuti.
2. In caso di mancato o parziale versamento, anche di una sola rata, il Comune o il soggetto affidatario provvede, senza indugio, ad inviare a mezzo pec o raccomandata a/r un'apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione ovvero al soggetto dichiarante, invitandolo alla regolarizzazione del versamento delle somme dovute con la

maggiorazione degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale vigente nel tempo, da computare dal giorno successivo alla scadenza entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione, attestata dalla ricevuta di consegna.

3. Non si considerano tardivi i versamenti che sono spontaneamente regolarizzati entro gg.30 dalla scadenza attraverso il versamento delle somme dovute maggiorate degli interessi di mora al tasso legale vigente nel tempo e sempre che non sia stata ricevuta la comunicazione di addebito di cui al comma 2 del presente articolo.

4. In caso di mancato versamento delle somme e nei tempi di cui al precedente comma 2, si avvia la procedura di decadenza della concessione o autorizzazione.

PARTE VI – Canone per le pubbliche affissioni

Articolo 51 Servizio pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica,- considerando come tali quelle comunicazioni su richiesta di altri soggetti pubblici, ritenute dal Comune di pubblico interesse -, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche o comunque aventi rilevanza economica.

2. Il Comune di Tolmezzo ha adottato il Piano Regolatore per la Pubblicità che disciplina per degli impianti da destinare alle pubbliche affissioni la tipologia; indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale; stabilisce la superficie complessiva.

3. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.lgs. 507/1993. Con la stessa decorrenza, l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. Il Comune di Tolmezzo garantisce, in ogni caso, l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Articolo 52 Modalità per l'espletamento del servizio pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

2. Per ottenere il servizio, gli interessati devono presentare al Comune o al Concessionario, richiesta scritta, con l'indicazione dei dati del committente (nome e cognome o ragione sociale, domicilio fiscale e digitale se obbligato), del numero e formato dei manifesti, del titolo del manifesto, della data di inizio e durata dell'affissione ed aver effettuato il pagamento del canone dovuto, producendo copia dell'attestazione di pagamento. Tale richiesta deve pervenire almeno dieci giorni lavorativi prima della data prevista per l'affissione. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona ma pervenga per corrispondenza, fax, pec, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi. In ogni caso l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento del canone dovuto.

3. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, che verrà cronologicamente annotata in un apposito registro. Le istanze pervenute per posta, fax, pec, si considerano pervenute successivamente a quelle presentate

direttamente allo sportello.

4. I formati dei manifesti previsti per le pubbliche affissioni sono: 70x50 (manifesti mortuari), 70x100, 100x140, 140x200, 200x140 e 600x300. Le eventuali applicazioni di adesivi, strisce e similari sul manifesto già affisso, sono considerate nuove e distinte affissioni e pertanto sono assoggettate al pagamento del canone. La richiesta di apposizione di una striscia contestualmente all'affissione di un manifesto è assoggetta al pagamento del canone dovuto per il manifesto.

5. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere non oltre il decimo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.

6. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; previa richiesta del committente all'atto della prenotazione, il Comune o il soggetto concessionario metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Comune o il soggetto concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto, anche a mezzo pec, al committente.

8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto, anche a mezzo pec, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.

9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 180 giorni oppure chiedere che l'affissione venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.

10. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, in tal caso avrà diritto al rimborso della metà del canone versato e qualora non abbia provveduto già al versamento è tenuto comunque al versamento della metà del canone dovuto.

11. Il Comune o il soggetto concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. Per consentire il mantenimento e l'efficacia delle affissioni eseguite, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, deve essere trasmessa anche una scorta di ricambio a seconda della durata delle affissioni medesime.

12. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, con un minimo di euro 30,00 per ciascuna commissione.

13. Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno, sono accettate entro le ore 12.00 per un quantitativo non superiore a n. 50 fogli formato 70x100 o 70x50 per gli annunci mortuari.

14. Le affissioni degli annunci mortuari, da effettuarsi nelle giornate delle festività nazionali, possono essere eseguite, previo autorizzazione dell'Ente o del Concessionario (se il servizio è dato in affidamento), dalle agenzie funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti. Coloro che si avvalgono di tale facoltà devono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a dichiarare l'affissione al competente ufficio e provvedere al pagamento, con esclusione delle maggiorazioni di cui al precedente comma 12. I manifesti funebri, da affiggere su spazi appositamente riservati, devono rispettare il formato 70 x50 con durata massima di 5 giorni.

15. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento del canone dovuto.

16. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

17. Il Comune può sospendere l'affissione di manifesti il cui contenuto appaia in contrasto con disposizioni di legge, o possa arrecare turbamento alla sensibilità pubblica, in attesa che gli Organi

competenti esprimano il loro parere.

18. L'eventuale giacenza di manifesti protrattasi oltre 6 mesi dalla data della richiesta di affissione, sarà smaltita dal Comune ed in caso di concessione dall'affidatario, senza alcuna comunicazione.

Articolo 53

Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni

1 La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è determinata in base alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto.

2 La misura standard del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100, modificabile, è quella prevista al comma 827 dell'articolo 1 della legge 160/2019:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard giornaliera
Comune con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70

e si applica per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione.

3 Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa è maggiorata del 30 per cento.

4 Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento.

5 Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 100 per cento.

6 Le tariffe e i coefficienti determinati dal Comune da applicare alle pubbliche affissioni sono indicati nel prospetto tariffe allegato alla delibera di Giunta comunale.

Articolo 54

Riduzioni pubbliche affissioni

1. La tariffa del **canone per le pubbliche affissioni** è ridotta **alla metà**:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 55 del presente regolamento;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi e di beneficenza;

e) per i manifesti relativi a spettacoli viaggianti;

f) per gli annunci mortuari.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente è disposta la riduzione del 50% a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli ivi indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale.

Articolo 55

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza e di polizia locale;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

PARTE VII: Accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale transitoria

Articolo 56 Accertamento

1. Il Funzionario Responsabile dell'Entrata, attraverso la Polizia Locale o i soggetti autorizzati ex art.1 comma.179 della L. n.296/2006, gli altri dipendenti del Comune o del concessionario affidatario a cui è stato conferito apposito potere con provvedimento adottato dall'organo competente, provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico e per esposizioni pubblicitarie abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del comma 792 dell'art.1 della Legge n.160/2019.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
4. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 12,00, con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.

Articolo 57 Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
 - c) un'indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - d) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5 e 23 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

2. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez. I e II della L. n. 689/1981. Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del codice della strada.

3. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, fatto salvo quanto previsto all'art. 50 del presente regolamento, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000.

4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

5. Il pagamento dell'indennità e delle sanzioni, comprese quelle del Codice della Strada non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 58 **Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 59 **Riscossione coattiva**

1. L'accertamento e l'irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 comma 792, della legge n.160/2019.

3. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 e 2 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 60 **Il Funzionario Responsabile**

1. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile dell'Entrata a cui sono attribuiti i poteri per inerenti l'attività di liquidazione del canone compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al canone stesso.

Articolo 61

Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale vigente nel tempo, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 62

Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata al Comune o all'eventuale Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 12,00.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale vigente nel tempo, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 63

Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 64

Disposizioni finali transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. È disapplicata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.

